

Decreto del Presidente della Giunta Regionale 23 luglio 2013, n. 6/R

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l’attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8))”.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE

Visto l’articolo 121 della Costituzione (come modificato dalla legge costituzionale 22 novembre 1999, n. 1);

Visti gli articoli 27 e 51 dello Statuto della Regione Piemonte;

Vista la legge regionale 2 luglio 1999, n. 16;

Vista la legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8;

Visto il regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R;

Vista la deliberazione della Giunta regionale n. 23 - 6145 del 23 luglio 2013

emana

il seguente regolamento

Regolamento regionale recante: “Modifiche al regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l’attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8))”.

Art. 1.

(Integrazioni all’articolo 1 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R)

1. Dopo il comma 1 dell’articolo 1 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R (Requisiti e modalità per l’attività di gestione delle strutture ricettive alpinistiche nonché requisiti tecnico-edilizi ed igienico-sanitari occorrenti al loro funzionamento (Articolo 17 legge regionale 18 febbraio 2010, n. 8)), è aggiunto, infine, il seguente:

“1 bis. Per strutture ricettive di cui al comma 1 si intendono quelle situate nei territori montani di cui all’articolo 2 della legge regionale 2 luglio 1999, n. 16 (Testo unico delle leggi sulla montagna).”.

Art. 2.

(Modifiche all’articolo 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R)

1. Al comma 2 dell’articolo 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R, dopo le parole: “statali e regionali.” è aggiunto, infine, il seguente periodo: “Tale determinazione stabilisce altresì la data di decorrenza degli aggiornamenti apportati e l’eventuale regime transitorio.”.

2. Il comma 5 dell’articolo 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R è sostituito dal seguente:

“5. Salvo quanto previsto dai commi 3 e 4, i rifugi alpini ed escursionistici esistenti, come risultanti dalla classificazione di cui all’articolo 2 della l.r. 8/2010, in caso di ampliamento si conformano ai requisiti di cui agli allegati A e B limitatamente ai locali interessati dall’intervento.”.

3. Dopo il comma 5 dell’articolo 10 del regolamento regionale 11 marzo 2011, n. 1/R è inserito il seguente:

“5 bis. Per gli edifici esistenti precedentemente destinati ad altri usi e sottoposti ad interventi di recupero edilizio e di miglioramento delle caratteristiche igienico sanitarie, le altezze minime e medie dei locali, previste negli allegati A e B del presente regolamento, possono essere derogate,

entro i limiti già esistenti, quando l'edificio medesimo presenta caratteristiche tipologiche specifiche del luogo meritevoli di conservazione, da attestarsi da parte dei competenti uffici comunali, a condizione che la richiesta di deroga sia accompagnata da un progetto di intervento edilizio con soluzioni alternative atte a garantire, comunque, in relazione al numero degli occupanti, idonee condizioni igienico-sanitarie dell'immobile, ottenibili prevedendo una maggiore superficie dei locali utilizzabili ovvero la possibilità di una adeguata ventilazione favorita dalla dimensione e tipologia delle finestre oppure dai riscontri d'aria trasversali oppure dall'impiego di mezzi di ventilazione ausiliaria.”.

Il presente regolamento sarà pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione.
E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e farlo osservare.

Torino, addì 23 luglio 2013.

Roberto Cota